

IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN DIRITTO CANONICO: IL PRINCIPIO E LE MODALITÀ PROCEDURALI

Josip ŠALKOVIĆ

Facoltà di teologia dell'Università di Zagreb

Vlaška 38, p.p. 432, HR-10001 Zagreb

josip.salkovic@gmail.com

Sommario

L'autore fa un commento sul concetto giuridico di risarcimento del danno nell'ordinamento canonico. Il concetto giuridico di risarcimento dei danni è speculare ai profili della giustizia che l'ordinamento canonico persegue. Tale concetto assume precise connotazioni, soprattutto rispetto ai profili di responsabilità che investono il fedele nei rapporti intersoggettivi. L'obbligo di risarcimento del danno ingiustamente arrecato per *dolo* e per *colpa* è un principio di *diritto naturale*, che ha la sua conferma in tutte le legislazioni civili. Nell'ordinamento giuridico croato la conferma si trova nella *Legge sulle relazioni obbligatorie* (cfr. art. 1045, comm. 1). Il principio dell'obbligo di risarcimento del danno nel Codice di diritto canonico vigente è esposto nel can. 128: «Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.» Il principio dell'obbligo di risarcimento del danno è confermato in più canoni del Codice vigente (cfr. p. es. cann. 57, § 3; 982; 1062; 1281, § 1; 1289; 1347; 1389, § 2; 1457, §§ 1-2; 1515; 1521; 1649, § 1, 4°; 1729, § 1; ecc.). Per la determinazione dei danni illegittimi arrecati, il diritto canonico prevede più meccanismi di esercizio del diritto alla riparazione del danno, ovvero differenti modalità procedurali, quali: la transazione o riconciliazione ed il compromesso arbitrale (cfr. cann. 1713-1716); il giudizio contenzioso: ordinario o orale (cfr. cann. 1501-1670); il processo penale (cfr. cann. 1718, § 4; 1729-1731) ed il ricorso amministrativo al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. PB, art. 123, § 2; LPSA, art 34, § 2).

Parole chiave: Codice di diritto canonico, responsabilità giuridica, concetto canonistico di danno e di risarcimento, *principio* di obbligo di risarcimento del danno, *modalità processuali* per la richiesta di risarcimento del danno.

Introduzione

Il Santo Padre Francesco, in data 4 giugno 2016, ha promulgato la Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Come una madre amorevole*¹ dedicata alla cura vigilante da parte della Chiesa in relazione alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili, a causa di delitti commessi da chierici contro il sesto Comandamento a danno di minorenni (cfr. can. 1395, § 2).² Papa Francesco nella Lettera apostolica evidenzia che il compito di protezione e di cura spetta a tutta la Chiesa, ma deve essere esercitato in modo speciale attraverso i suoi Pastori. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate. Nell'art. 1, § 1 della Lettera apostolica è determinato: «Il Vescovo diocesano o l'Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale».³

La *tipologia* del danno nella Lettera apostolica ha attualizzato l'istituto canonico dell'*obbligo di risarcimento del danno* nella scienza del diritto canonico⁴ e

¹ Cfr. Santo Padre FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Come una madre amorevole* (4 giugno 2016), in: *Acta Apostolicae Sedis*, 108 (2016) 7, 715–717.

² Sul delitto del clerico contro il sesto Comandamento su minorenni vedi: *Codex Iuris Canonici*, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, can. 1395, § 2, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 75 (1983) II, 1–317 (in seguito: Codice vigente); IOANNES PAULUS II, Litterae Apostolicae motu proprio datae *Sacramentorum sanctitatis tutela* quibus *Normae de gravioribus delictis* Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur (30 aprilis 2001), u: *Acta Apostolicae Sedis* 93 (2001), 11, 737–739; 785–788; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (21 maii 2010), in: *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010) 7, 419–434.

³ Santo Padre FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Come una madre amorevole*, art. 1, § 1. Sulla tipologia di danni vedi anche: Santo Padre FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Vos estis lux mundi*, (7 maggio 2019), Introduzione, in: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html (25 maggio 2019).

⁴ Cfr. Fernando PUIG, La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo. Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Come una madre amorevole* (4 giugno 2016). Commento, in: *Ius Ecclesiae*, 28 (2016) 3, 718–734.

nei media.⁵ La questione circa la riparazione del danno nella realtà della Chiesa è sentita anche dai media croati.⁶ Nella bibliografia canonica croata non si è sviluppata una dottrina sull'obbligo del risarcimento del danno, quindi, crediamo sia giustificato delineare l'aspetto canonico confrontandolo, almeno in generale, con la legislazione della Repubblica di Croazia.

Il principio generale canonico sull'obbligo del risarcimento del danno è adottato dal can. 128 del Codice di diritto canonico: »Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato«. Tale obbligo di risarcimento è confermato, direttamente e indirettamente, in più canoni del Codice vigente, come si può vedere circa: il danno causato dalla pubblica autorità amministrativa, negando o ritardando illegittimamente un provvedimento a cui uno abbia diritto (cfr. can. 57, § 3); la falsa denuncia contro un confessore innocente (cfr. can. 982); la rottura illegittima della promessa di matrimonio (cfr. can. 1062, § 2); gli atti illegittimi svolti dagli amministratori di beni ecclesiastici (cfr. can. 1281, § 1); l'abbondono dell'incarico assunto (cfr. can. 1289); o ancora, per negligenza colpevole, per chi pone o omette illegittimamente un atto di potestà, di ministero, di ufficio o di incarico ecclesiastico (cfr. can. 1389, § 2); per dolo o negligenza dei giudici o altri ufficiali giudiziari nell'esecuzione del loro ufficio (cfr. can. 1457); nel caso di condanna, il possessore deve restituire la cosa, rendere i frutti del giorno della contestazione della lite e risarcire i danni (cfr. can. 1515); nel caso di perenzione della causa a colpa di tutori, curatori, amministratori, procuratori (cfr. can. 1521); per una lite giudiziaria perduta e promossa temerariamente (cfr. can. 1649, § 1, 4°); per il danno provocato tramite delitto (cfr. can. 1729, § 1); in quanto segno di cessazione di

⁵ Vedi p. es.: <http://www.famigliacristiana.it/articolo/motu-proprio-del-papa-via-i-vescovi-negligenti-sugli-abusi-.aspx>; <https://www.catt.ch/news/motu-proprio-papa-vescovi/>; <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/1%20esempio-forte->; <http://laudato.hr/Novosti/Vatikan/Poput-brizne-majke-Crkva-ljubi-svu-svoju-djecu,-a.aspx> (14 dicembre 2018).

⁶ Ad esempio, nell'ultimo tempo, è stato scritto sul danno sorto dagli atti di trascuratezza colpevole, per cui si pone o si omette illegittimamente un atto di potestà, di ministero, di ufficio o d'incarico ecclesiastico (cfr. can. 1389, § 2) e anche sul danno sorto a causa dell'alienazione dei beni ecclesiastici senza debita autorizzazione (cfr. can. 1377), inoltre, sono state avanzate rivendicazioni tendenziose. Vedi: <https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/prodao-crkveno-zemljiste-svecenik-plejboj-pobjegao-s-djevojkom-i-milijun-eura/1355286/>; <https://www.nacional.hr/ekskluzivni-dokumenti-gdje-je-nestalo-50-milijuna-kaptolskih-eura/>; <https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/financijski-skandal-na-kaptolu-zbor-prebendara-napravio-desetke-milijuna-kuna-stete-dekan-prijavljen-vatikanu-zbog-iznude---503476.html> (14 dicembre 2018).

contumacia (cfr. can. 1347, § 2) ecc.⁷ Quindi, l'obbligo di risarcimento del danno espressamente è confermato in più canoni del Codice vigente⁸, si tratta di un principio di *diritto naturale*⁹, che ha la sua conferma in tutte le *legislazioni civili*¹⁰, anche nella legislazione della Repubblica di Croazia.¹¹ Nel Codice vigente e fuori del Codice troviamo alcune norme che parlano dei meccanismi di risarcimento del danno, cioè di modalità procedurali per la richiesta di riparazione dello stesso (cfr. cann. 1713–1716; 1501–1670; 1718, § 4; 1729–1731; PB, art. 123, § 2¹²; LPSA, art. 34, § 2¹³).

Utilizzando il metodo analitico – interpretativo, l'autore nel presente lavoro scientifico riporta un commento del *principio generale* sull'obbligo di riparazione del danno e le *modalità procedurali* per la richiesta di riparazione.

1. Il principio generale: «l'obbligo di risarcimento del danno» (can. 128)

Can. 128 – Quicumque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi.

Can. 128 – Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.

⁷ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Francesco Catozzella – Arianna Catta – Claudia Izzi – Luigi Sabbarese (a cura di), Bologna, ³2011, 170–171; Maria D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, 2013, 119–128; Julio García MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, ³2006, 466.

⁸ Il fuori del Codice vedi p. es.: PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii Dignitas connubii* (25 gennaio 2005), art. 75, § 3 i 111, § 3, in: *Communiationes*, 37 (2005) 1, 11–92.

⁹ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 170; Francisco Javier URRUTIA, *De normis generalibus C.I.C. (IIa)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1986–1987, 67; Ulrich RHODE, *Norme generali II*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2018, 96, in: <https://www.ulrichrhode.de/ngii/ngii-dispensa.pdf?i=2> (27 dicembre 2018).

¹⁰ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 170.

¹¹ Cfr. Zakon o obveznim odnosima (La legge sui rapporti obbligatori), in: *Narodne novine (Gazzetta ufficiale)*, numero 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 (in seguito: La legge sui rapporti obbligatori).

¹² Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor bonus* (28 giugno 1988), art. 123, § 2, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 80 (1988) 7, 841–912 (in seguito: PB).

¹³ Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Litterae apostolicae »motu proprio« datae quibus Supremo Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur Antiqua ordinatione* (21 giugno 2008), art. 34, § 2, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 100 (2008) 8, 513–538 (in seguito: LPSA).

Il can. 128 è collocato nel primo libro del Codice, *Le norme generali*, al Titolo VII denominato, *Gli atti giuridici*, comprendenti i cann. 124–128.¹⁴ Le persone fisiche e giuridiche possono produrre con le loro azioni un *atto giuridico* (*actus iuridici*). »Secondo la dottrina più comune l'atto e il negozio giuridico, in senso stretto, sono atti della persona, liberi e volontari, ai quali la legge riconosce determinati effetti giuridici«¹⁵ (p. es. la stipulazione di un contratto, un atto di donazione, un testamento, la rinuncia a un diritto, un decreto di nomina o di rimozione, il matrimonio, l'alienazione dei beni ecclesiastici ecc.).¹⁶ I cann. 124–128¹⁷ si applicano agli atti giuridici ed ai negozi giuridici. Nei cann. 124–128 il legislatore considera gli atti giuridici in genere, sia *pubblici* (atti amministrativi) che *privati* (contratti, negozi giuridici), e determina: 1. *Le condizioni essenziali* (la capacità del soggetto, gli elementi essenziali, formalità e requisiti prescritti *ad validitatem*) (cfr. can. 124) e 2. *I vizi degli atti giuridici* (la violenza, il timore, il dolo, l'ignoranza e l'errore) i quali incidono negativamente sulla validità dell'atto giuridico (cfr. cann. 125–126). Alcuni atti giuridici, in modo particolare quelli

¹⁴ Can. 128 è un nuovo canone, non esisteva nel Codice di diritto canonico del 1917. Tuttavia nel Codice del 1917 al can. 1681 troviamo la fonte giuridica. Cfr. *Codex Iuris Canonici, Pii X P. M. iussu digestus, Benedicti PP. XV auctoritate promulgatus*, can. 1681, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 9 (1917), II. Sulla riparazione del danno nel Codice del 1917 vedi: Maria D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, 9–56. Il Collegamento parallelo del can. 128 con gli altri canoni nel Codice vigente è stretto, come confermano, per esempio i canoni seguenti: 57, § 3; 221; 982; 1062, § 2; 1281, § 1; 1289; 1347, § 2; 1357, § 2; 1389, § 2; 1401; 1457; 1515; 1521; 1649, § 1, 4°; 1729, § 1. Cfr. Michel THÉRIAULT, *Can. 128*, in: INSTITUTO MARTÍN DE AZPILICUETA – FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (a cura di), Navarra, 2002, 835. Il can. 128 ha il suo canone parallelo nel Codice dei canoni delle Chiese orientali, al can. 935, ma con una formulazione parzialmente modificata. Cfr. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, can. 935, in: *Acta Apostolicae Sedis*, 82 (1990) II, 1033–1364. »La diversa punteggiatura nei due canoni paralleli ha portato a credere che nel can. del CIC la responsabilità derivante dall'atto giuridico illegittimo prescindendo dall'elemento colposo o doloso, richiesto invece per »qualsiasi atto« non giuridico, mentre nel CCEO costituisce un presupposto unitario. Tali approfondimenti erano per lo più connessi alla necessità di stabilire quale responsabilità sorgesse nel caso di un atto amministrativo dannoso, anche in replicazione al disposto del can. 1321«. Pierluigi CONSORTI, La responsabilità della gerarchia ecclesiale nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, in: *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17 (2013), 17–18. Il Pontificio consiglio per i testi legislativi per ora non ha dato interpretazione autentica del can. 128.

¹⁵ Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 156.

¹⁶ Cfr. *Ibidem*, 157.

¹⁷ Il commento dei canoni vedi: Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 159–171; Michel THÉRIAULT, *Cann. 124–128*, 819–836; AUTORI VARI, *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Juan Ignacio Arrieta (a cura di), Roma, 2004, 138–142.

posti dalla pubblica autorità amministrativa, è necessario che siano completati con il *consenso* ed il *parere* di altre persone fisiche e giuridiche (cfr. can. 127). Alcuni, con i quali è stato arrecato illegittimamente il danno, portano l'obbligo di risarcimento del danno (cfr. can. 128).¹⁸

Il contenuto del can. 128 permette che nella sua interpretazione dottrinale siano sviluppati i seguenti punti: 1. Il danneggiatore; 2. Il danneggiato; 3. La tipologia di atti e di danni; 4. L'azione con *dolo* o con *colpa*; 5. L'obbligo di risarcimento del danno; 6. La forma di riparazione del danno e la sua determinazione.

1.1. *Il danneggiatore*

A tutti è richiesto di astenersi da qualsiasi azione che possa causare danno ad un altro (cfr. Mt 7,12). Stabilendo le relazioni nella Chiesa, tutti i partecipanti sono obbligati ad adempiere ai loro obblighi e sono responsabili delle proprie azioni. Tutte le persone fisiche e giuridiche sono *responsabili* dei propri atti, ossia hanno l'obbligo di rendere conto della violazione di una obbligazione all'autorità alla quale sono soggetti. Si tratta dell'istituto della *responsabilità giuridica* il quale serve a garantire l'osservanza dei diritti oggettivi, nonché la tutela dei diritti soggettivi, p. es. attraverso le sanzioni penali nel caso di responsabilità penale oppure attraverso il principio generale dell'obbligo di riparazione del danno come è stato determinato nel can. 128.¹⁹ Il principio di responsabilità giuridica è enunciato in modo generale al can. 128, e comprende »sia gli atti giuridici illegittimi sia gli atti non giuridici posti col dolo, ossia con volontà deliberata e cosciente, oppure colposamente, per l'omissione della debita diligenza, prudenza e perizia.«²⁰

L'espressione *chiunque* (*quicumque*) del can. 128 precisa che il danneggiatore può essere sia una *persona fisica* che *giuridica*, (che può agire immediatamente o per mezzo di rappresentanti o assistenti), sia colui che potendo intervenire (per evitare il danno) non lo fa) sia il *semplice fedele* (clerico, laico, religioso) o la *pubblica autorità*, qualunque essa sia.²¹ Quando si parla di fedele la sua qualificazione giuridica o naturale non è condizionata da niente, tranne

¹⁸ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 157.

¹⁹ Cfr. Maria D'ARIENZO, Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico, in: *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 32 (2015), 5.

²⁰ Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 170.

²¹ Cfr. *Ibidem*.

il fatto di essere battezzato nella Chiesa cattolica, o in essa accolto.²² È possibile immaginare un caso in cui più persone fisiche stanno danneggiando insieme (p. es. coloro che di comune accordo concorrano nel delitto, cfr. can. 1329). In questo caso, tutti coloro che hanno arrecato il danno saranno responsabili solidalmente.

Tutte le persone fisiche possono essere danneggiatori, ma non tutti i danneggiatori possono essere responsabili per il danno. Al danneggiatore si chiede che abbia la *capacità soggettiva*. La capacità è richiesta anzitutto dal *diritto naturale* e che consiste nella capacità d'*intendere* e di *volere*. Dunque, per essere responsabile chi compie il danno deve avere la capacità (*la responsabilità delle proprie azioni*), cioè comprendere correttamente gli eventi che lo circondano e sulla base di tale comprensione è chiamato, secondo la propria percezione dell'ambiente in cui vive, a prendere le giuste decisioni (l'atto deve essere un *atto umano*: libero, cosciente, responsabile). Nel diritto canonico i minori rispondono tramite i loro genitori, procuratori e tutori (cfr. can. 98, § 2).²³ Per quanto concerne invece la capacità penale valida: «non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: non aveva ancora compiuto 16 anni di età», secondo can. 1323, 1°. Oltre la capacità del soggetto alcune azioni di danneggiamento richiedono la *capacità di agire* (cfr. cann. 97; 118–119; 1480, § 1); la *capacità specifica* (cfr. p. es. cann. 10; 1024; 1095 i dr.) e la *debita competenza* (p. es. gli atti che sono posti da potestà esecutiva, autorità pubblica amministrativa: cann. 494, § 1; 502, § 1; 539; 1435).²⁴ Alle persone giuridiche si chiede la *capacità di agire* (responsabilità penale) perché la persona giuridica non può avere la *responsabilità derivante delle proprie azioni* (cfr. cann. 118–119; 1480, § 1).

L'obbligo di risarcimento del danno di regola porta l'onere al danneggiatore, ed eccezionalmente che spetti ad una terza persona (*responsabilità per gli altri*²⁵). In situazione in cui il danno è stato arrecato da un religioso cha ha

²² Cfr. Claudio PAPAIE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, Città del Vaticano, 2013, 174.

²³ A proposito del diritto croato vedi: La legge sui rapporti obbligatori, art. 1059–1060.

²⁴ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 158–159.

²⁵ Ad esempio, la responsabilità delle persone malate di mente o che soffrono di un ritardo mentale, ricade sui genitori, come sui tutori per i minori, la responsabilità dei genitori (tutori, procuratori) per i minorenni, oppure la responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti, la responsabilità della persona giuridica per il proprio organismo ecc. Sulla responsabilità della persona giuridica a proposito degli atti dell'*amministratore* il legislatore parla nel can. 1281, § 3, in questi termini: «La persona giuridica agisce per mezzo dei suoi amministratori. Gli atti relativi possono essere invalidi, o anche validi ma illegittimi. 1. Se gli atti sono invalidi, la persona giuridica non è tenuta a risponderne, se non quando e nella misura in cui ne abbia tratto vantaggio. 2. Se gli atti sono validi ma illegittimi, la persona è tenuta a risponderne, salva la sua azione o il suo ricorso

rinunciato a tutti i suoi beni, può sorgere la domanda se il suo istituto religioso debba rispondere, cioè debba riparare il danno. Secondo il can. 668, § 3 è giusto dire che tale obbligo appartiene all'istituto. Tutto ciò che il religioso compie deve essere attribuito all'istituto. Ulrich Rhode nota che «gli ordinamenti civili, tuttavia, spesso non riconoscano quest'argomentazione. Spesso, invece, ignorano la relazione fra l'istituto ed il religioso».²⁶

Dunque, causando un danno a beni appartenenti ad altri si presuppone una responsabilità di chi danneggia per il danno arrecato, se sono adempiute le condizioni previste dalla legge ecclesiastica. Da parte del danneggiatore sorge l'obbligo di risarcire il danno arrecato sia per i beni materiali che per quelli personali. Il danneggiatore deve quindi ripristinare gli interessi del danneggiato riportando il bene danneggiato allo stato precedente il danno stesso, vale a dire eliminando tutte le conseguenze di un'azione dannosa. Se il danneggiatore non vuole riparare il danno arrecato, può essere chiamato in giudizio. Secondo il can. 1476 il danneggiatore (*parte convenuta*) ha l'obbligo di rispondere, se legittimamente chiamato dal giudice competente.²⁷

1.2. Il danneggiato

Il danneggiato (*parte lesa*) si trova nel can. 128 nell'espressione *altro (alio)*. Per il danneggiato il legislatore non mette nessuna condizione. Perciò si può affermare, che il danneggiato è sufficiente che sia un soggetto giuridico, cioè portatore di diritti e di doveri. Il danneggiato, dunque, può essere sia *persona fisica* (fedele: clerico, laico, religioso; non battezzato, battezzato non cattolico) sia *persona giuridica*. Il danneggiato non può essere sempre identificabile con chi ha subito il danno, in quanto potrebbe essere anche privato della vita.²⁸ In

contro l'amministratore, per il risarcimento dei danni, conforme al can. 128. Il ricorso è di carattere amministrativo (Comm 12 (1980), p. 417), l'azione è giudiziaria, e viene trattata a norma dei cann. 1729-1731. Il canone non considera gli atti posti validamente e legittimamente, poiché la responsabilità della persona giuridica è in tal caso fuori dubbio». Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, II, Francesco Catozzella – Arianna Catta – Claudia Izzi – Luigi Sabbarese (a cura di), Bologna, 2011, 575. Cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1055-1062.

²⁶ Ulrich RHODE, *Norme generali II*, 97.

²⁷ Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, Đakovo, 2000, 98.

²⁸ Cfr. Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008, 577. Nel diritto croato «il diritto alla riparazione dei danni si trasmette di regola agli eredi della vittima, mentre l'obbligo di risarcimento dei danni si trasferisce agli eredi di colui che ha arrecato il danno. Essi possono anche essere l'oggetto di cessione nelle transazioni *inter vivos*, salvo se si tratta di diritti meramente personali. Questa è la ragione per cui il diritto al reddito peculiare (monetario) per decesso della persona vicina o per lesione corporale o

tal caso i soggetti danneggiati diventano gli eredi. Il danneggiato in ogni caso può essere una persona giuridica. Per esempio la persona giuridica è chiamata ad intervenire nel corso del processo penale onde conseguire il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illecito penale perpetrato.²⁹

Il diritto di azione per la riparazione del danno è un diritto soggettivo del danneggiato, e la riparazione del danno è il modo in cui si riconosce la responsabilità del danneggiatore. Il diritto di azione per la riparazione del danno è strettamente collegata con due principi di sicurezza giuridica dei fedeli: 1. La legittima difesa dei propri diritti dinanzi ai tribunali ecclesiastici, sia giudiziari che amministrativi (cfr. can. 221, § 1); 2. Il diritto a un processo legale ed equo da parte dell'autorità competente: a) legale, nell'osservanza delle prescrizione di legge; b) equo, secondo i principi dell'equità naturale e canonica (cfr. can. 221, § 2).³⁰ Secondo la disposizione del can. 1476, ogni persona, sia battezzata sia non battezzata, possiede nella Chiesa la capacità di agire in giudizio: *per se ipsa*, se è in grado di farlo; con la mediazione di altre persone (tutore o curatore) se le sue condizioni non glielo consentono. Secondo il can. 1480, § 1, le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi rappresentanti, determinati dalla legge o dagli statuti. »Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l'Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà« (can. 1480, § 2).³¹

1.3. La tipologia di atti e di danni

La tipologia di atti, secondo il can. 128, non importa, perché il trattamento dannoso può essere arrecato con un *atto giuridico (actu iuridico)* o con *qualsiasi altro*

compromessa salute non è trasferibile agli eredi né può essere oggetto di cessione, salvo le somme maturate per il pagamento definite per accordo scritto tra le parti o per sentenza giudiziale passata in giudicato. La richiesta di risarcimento dei danni non materiali si trasferisce agli eredi solo se la vittima aveva presentato richiesta scritta o ricorso giudiziale. Alle medesime condizioni questo diritto può ugualmente essere oggetto di cessione, compensamento e pignoramento forzato. Al momento della prescrizione della richiesta la vittima può esigere dalla persona responsabile di restituirgli quello che egli ha acquisito come conseguenza dell'atto che ha provocato il danno subito, secondo le regole relative all'acquisizione di beni senza fondamento giuridico». *Pravni leksikon (Lessicon giuridico)*, Vladimir Pezo (a cura di), Zagreb, 2007, 1590; cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1101; 1105;

²⁹ Cfr. Claudio PAPALE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, 171.

³⁰ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, 289.

³¹ Più vedi: Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 98–102.

atto³² (*quovis alio actu*). Non è necessario che il danno sia arrecato a causa di un atto giuridico. Il trattamento dannoso può anche essere un'omissione di un atto che una persona avrebbe dovuto porre. L'espressione *illegittimamente* (*illegitime*) allude alla violazione della legge canonica, ed indica infatti un atto contro la legge canonica. Se si trattasse di atti contro la legge naturale si parlerebbe di un atto illecito (*illicite*). Dunque, per entrare nella sfera di applicazione del can. 128 l'atto potrebbe essere illegittimo, cioè essere contro la legge canonica, ma non civile. Questo significa che non si può pensare a un danno di riparazione per qualcosa che è stato fatto legittimamente, cioè secondo l'osservanza della legge. Ai danni che si arrecano solo nell'ambito civile il diritto canonico non viene applicato.³³

Ulrich Rhode evidenzia che per la riparazione del danno relativo a un contratto, a norma del c. 1290 si applica il diritto civile, a meno che il diritto canonico non disponga diversamente. Il can. 128, dunque, va applicato solo a tutti gli altri atti (che non sono contratti).³⁴ Gli atti che possono causare il danno sono diversi: violazione del contratto, lesioni personali, delitto, atto illecito o inappropriato dell'autorità esecutiva, imposizione di punizione ingiusta, omelia contenente una dichiarazione di diffamazione e altro.³⁵

Circa la *natura* del danno causato, il Codice vigente non dice nulla. Nel silenzio della legge si ritiene che si possa trattare non solo di danno *patrimoniale* (economico)³⁶, ma anche *morale* o di *altra natura*, p. es. *fisico, spirituale*³⁷ o *sociale*.³⁸ Nelle nuove fonti giuridiche, come abbiamo già detto, nella Lettera apostolica *Come una madre amorevole*, del 2016, nell'art. 1, § 1, è confermato che il danno può essere: fisico, morale, spirituale o patrimoniale.³⁹

³² Vi sono, nella vita sociale, degli atti che pur non essendo atti giuridici possono provocare un danno (es. invito qualcuno a mangiare e lo avveleno).

³³ Cfr. Ulrich RHODE, *Norme generali II*, 96.

³⁴ Cfr. *Ibidem*.

³⁵ Cfr. Michel THÉRIAULT, *Can. 128*, 836.

³⁶ Per esempio la riduzione della proprietà (*danno ordinario*) o l'impedimento della sua crescita (*beneficio perso*).

³⁷ Cfr. Claudio PAPALE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, 174.

³⁸ Cfr. Maria D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, nota 61, 116.

³⁹ Cfr. Santo Padre FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Come una madre amorevole*, art. 1, § 1; Santo Padre FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Vos estis lux mundi*, Introduzione.

1.4. L'azione con »dolo« o con »colpa«

L'espressione *danno arrecato (damnum illatum)* si riferisce all'atto che viene posto e al danno causato, cioè implica che ci sia un nesso causale.⁴⁰ Dunque, si richiede il nesso causale: chi ha provocato il danno ingiusto lo deve riparare. Secondo Francisco Javier Urrutia è sufficiente una causalità morale: non basta invece un semplice nesso occasionale, in quanto non è un nesso causale.⁴¹ »La sussistenza del legame causale non è comunque sufficiente perché l'agente possa ritenersi responsabile del danno prodotto, in quanto la norma richiede che egli abbia agito con dolo o colpa, e cioè che abbia deliberatamente compiuto l'atto causativo del danno, o l'abbia posto in essere omettendo la necessaria diligenza. È assolutamente da escludersi, quindi, una responsabilità per danni fondata sul criterio della cosiddetta »responsabilità oggettiva«, in virtù della quale si risponde delle conseguenze dei propri atti anche se nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, può essere imputato all'agente.«⁴²

A volte, per l'illegittimità dell'atto, non è sufficiente solo che l'atto lesivo sia contrario all'ordine giuridico (elemento oggettivo), ma richiede anche un certo grado di colpevolezza dell'autore (elemento soggettivo). La colpevolezza è un determinato rapporto psicologico tra l'autore e l'atto, cioè tra le azioni dannose ed i danni come conseguenti. La colpevolezza esiste quando il danno è posto con *dolo* o con *colpa (dolo vel culpa)*.⁴³ L'espressione con *dolo* vuole dire: con consapevolezza e volontà (il danneggiatore tratta consapevolmente e deliberatamente – intenzionalmente).⁴⁴ L'espressione con *colpa* vuole dire che il danneggiatore fa *omissione della debita diligenza (ex omissione debitae diligentiae)*.⁴⁵

⁴⁰ »Da questo punto di vista c'è una grande differenza rispetto ad altri sistemi giuridici (per es., quello degli USA): Infatti, nel sistema giuridico degli Stati Uniti, si mira alla riparazione, non al nesso causale«. Francisco Javier URRUTIA, *De normis generalibus C.I.C. (IIa)*, 68.

⁴¹ Cfr. *Ibidem*.

⁴² Claudio PAPALE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, 174.

⁴³ Troviamo lo stesso nel diritto croato. Cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1049.

⁴⁴ Il *dolo (dolus)* è determinato in modo soggettivo, essendo in questo decisivi gli elementi soggettivi – la volontà ed il sapere (consapevolezza e libertà). Il termine *dolo* corrisponde ai termini di *colpa, dolo (dolus)* nel diritto canonico (cfr. can. 1321, § 1). Nel caso di *dolo* non si esige la consapevolezza dell'illegittimità dell'atto che la persona si appresta a compiere, basta che l'atto sia oggettivamente illegittimo. Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Kaznene mjere u Crkvi (Le sanzioni nella Chiesa)*, Đakovo, 2004, 50–51. Sull'interpretazione del *dolus* ai sensi del can. 1321 vedi: Jure BRKAN, *Opće odredbe Zakonika kanonskog prava (Le norme generali del Codice di diritto canonico)*, Makarska, 1997, 242.

⁴⁵ »La negligenza (*culpa*) è un altro tipo di colpevolezza determinata in modo oggettivo. Il comportamento di colui che commette l'atto viene comparato con il comportamento degli altri per determinare se egli abbia applicato la dovuta attenzione, cioè l'attenzione usuale nei contatti umani. La negligenza può essere determinata anche in modo

Ne consegue che non vi è alcun obbligo di risarcire il danno se gli atti sono legalmente stabiliti e non vi è alcun intento o negligenza in essi, quindi il danno è causato in buona fede. Di per sé il can. 128 non è un canone penale⁴⁶, tuttavia presenta una certa analogia in quanto tratta di atti che provocano un danno: quindi i termini vanno assunti nell'accezione penale (*dolus* e *culpa*).⁴⁷

1.5. *L'obbligo di risarcire il danno arrecato*

»La ragione dell'obbligazione di riparare al danno ingiustamente arrecato, si fonda nell'invulnerabilità della persona umana (diritto naturale) e, quindi, a fortiori nel diritto canonico si fonda sulla invulnerabilità dei diritti della persona canonica (battezzata)«. ⁴⁸ L'adempimento dell'*obbligo di risarcimento del danno arrecato* (*obligatione tenetur damnum illatum reparandi*) è la restituzione del diritto violato e il suo ristabilimento.⁴⁹ Tuttavia, a volte, non si può ristabilire lo stesso diritto: allora si può parlare di *compensazione*. Quindi, quando non si può restituire in *sensu stretto*, si può compensare (per esempio in denaro). Si tratta di una forma di riparazione in *sensu lato*.⁵⁰ L'obbligo del danneggiatore di rispondere per il danno arrecato risiede nello scopo di riparazione per tutti gli atti dannosi sia nel patrimonio sia nei beni personali della parte lesa. Dalla responsabilità per il danno nasce il rapporto nel quale una parte è obbligata a

soggettivo – colui che ha voluto la causa e non ha voluto la conseguenza ha agito con negligenza. Agisce in modo negligente anche colui che non ha previsto le conseguenze del suo atto nonostante il fatto che per legge era tenuto a prevederle (cfr. can. 1321, § 2). Nel diritto canonico penale la negligenza determinata secondo il criterio soggettivo si definisce come: trascuratezza, mancanza di cura, disattenzione, disinteressamento. L'omissione della dovuta *attenzione* – disattenzione estrema (*culpa lata*) e disattenzione lieve (*culpa levis*) – può in alcuni casi essere dovuta ad una duplice ragione: negligenza nell'apprendere la norma e negligenza nella dovuta attenzione. Come ben noto, esiste l'obbligo generale di conoscere le leggi che regolano la vita della Chiesa ed alle quali si deve conformare la propria vita, nonché l'obbligo di evitare che i propri atti provochino qualche male. Questa norma generale può diventare specifica per determinate persone e per i loro incarichi. Per queste persone la dovuta cura nel conoscere le norme e nell'evitare le conseguenze dannose dovute al loro comportamento assume un'importanza particolare, sia dall'aspetto giuridico che morale. Un'eventuale omissione può costituire l'atto di grave negligenza ed essere l'origine di responsabilità per violazione della norma, cioè per commesso delitto«. Nikola ŠKALABRIN, *Kaznene mjere u Crkvi* (*Le sanzioni nella Chiesa*), 51–52; cfr. Jure BRKAN, *Opće odredbe Zakonika kanonskog prava* (*Le norme generali del Codice di diritto canonico*), 242.

⁴⁶ Cfr. Julio García MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, 466.

⁴⁷ Cfr. Francisco Javier URRUTIA, *De normis generalibus C.I.C.* (IIa), 67.

⁴⁸ *Ibidem*, 68.

⁴⁹ Cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1045.

⁵⁰ Cfr. Francisco Javier URRUTIA, *De normis generalibus C.I.C.* (IIa), 67.

riparare il danno arrecato all'altra parte, e l'altra parte è autorizzata a richiedere tale riparazione.

Il concetto canonistico di *riparatio* nel Codice vigente è usato in una molteplicità di termini: *restitutio* (cfr. can. 1289; 1333, § 4; 1515), *satisfactio* (cfr. can. 1390, § 3), *rescissio* (cfr. can. 126), *restitutio in integrum* (cfr. can. 1645), *indemnizatio* (cfr. can. 1521), *reparatio* (cfr. can. 1062, § 2). La molteplicità dei termini usati indicano alcune tipologie di danno che emergano dalla disciplina codicistica.⁵¹

1.6. La forma di riparazione del danno e la sua determinazione

Nel Codice vigente non si dà risposta a proposito dell'entità e della quantità del danno, e ciò può aprire molte domande. A questo riguardo, gli ordinamenti civili sono molto più sviluppati. Nel diritto croato «l'obbligo di riparazione dei danni matura nel momento del danno stesso. Di regola l'attore del danno deve risarcire sia il danno semplice che il mancato utile, ossia il danno attuale e quello futuro. Il diritto della vittima alla riparazione del danno nonché il volume ed il valore dell'obbligo di regola non dipendono dal grado di responsabilità dell'attore del danno. Comunque, nel caso della responsabilità contrattuale per i danni provocati l'attore del danno deve solo il danno prevedibile alla condizione che egli abbia infranto il suo obbligo per semplice negligenza, ma deve anche risarcire i danni imprevedibili qualora sia accertato che egli abbia agito dolosamente o con negligenza estrema. Anche nel caso della responsabilità delittuosa il grado di responsabilità dell'attore del danno può influire solo eccezionalmente sul valore del risarcimento dei danni».⁵² Sebbene il Codice non dica niente sul modo con cui è determinata l'entità e la quantità del danno in linea di principio si può dire che la determinazione del danno in denaro si può stabilire con: il tassario (cfr. can. 1649, § 1, 5°); la determinazione arbitraria da parte del tribunale della sua libera convinzione (cfr. cann. 1713–1716); l'istituzione del tribunale e la valutazione di esperti (cfr. cann. 1574–1581); la costituzione di un ufficio o di un consiglio (una commissione) (cfr. can. 1733); con un accordo tra il danneggiatore e il danneggiato. Se il danneggiatore non ripara volontariamente il danno e l'altro si rivolge al tribunale, dovrà pagare anche le tasse per il tribunale, le spese per l'avvocato ecc., le quali, si aggiungono al danno. In questo caso l'entità e la quantità del danno aumenta.⁵³

⁵¹ Cfr. Maria D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, 119.

⁵² *Pravni leksikon (Lessicon giuridico)*, 1590; Cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1047.

⁵³ Cfr. Ulrich RHODE, *Norme generali II*, 96.

La forma della riparazione del danno dipende dal tipo di danno (danno materiale o non materiale) e non è precisamente determinata nel Codice vigente. Nel diritto croato le forme di riparazione del danno sono: la *restituzione naturale*, il *risarcimento in denaro* e la *soddisfazione*.⁵⁴ Tutte e tre le forme, in dipendenza della natura del danno, possono essere applicate anche in ambito canonico.⁵⁵ La *restituzione naturale* (*restitutio in natura*) è il ripristino del presunto stato nel momento della riparazione del danno come se non ci fosse stato l'evento dannoso.⁵⁶ Il *risarcimento in denaro* (risarcimento del danno) è la forma di riparazione del danno mediante il pagamento in denaro dell'equivalente del danno, cioè mediante il rimborso del valore del bene danneggiato.⁵⁷ La *soddisfazione* è la forma di riparazione del danno concessa alla vittima, a titolo

⁵⁴ Cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1085–1088; 1099–1106.

⁵⁵ Cfr. Eduardo BAURA, Commenti agli artt. 101 a 122 della Lex propria della Segnatura Apostolica, in: <http://baura.pusc.it/files/lex%20propria%20SA%20101%20ss.pdf>, 2–3 (2 gennaio 2019).

⁵⁶ Nel diritto croato le forme di restituzione naturale sono: »a) restituzione individuale: restituzione dell'oggetto alienato o illegittimamente trattenuto; riparazione dell'oggetto, ristabilimento della salute compromessa ecc.; b) restituzione generica: dare un altro oggetto di pari qualità ed in pari quantità in cambio dell'oggetto rovinato o danneggiato; c) restituzione in forma di rimborso delle spese: rimborso delle spese che la vittima ha dovuto sostenere per ristabilire lo stato originale (p. es. oneri di riparazione dell'oggetto danneggiato, oneri della cura medica ecc.). Nel diritto croato i danni sono riparati soprattutto ed obbligatoriamente mediante la restituzione naturale, la *Legge sui rapporti obbligatori* (*Zakon o obveznim odnosima*) prescrive che la persona responsabile è tenuta a ristabilire lo stato prima del danno. La legge prevede comunque una deroga dalla norma e ammette anche il rimborso del danno in denaro: qualora la restituzione naturale si avverasse giuridicamente o di fatto impossibile, se la vittima esige il rimborso in denaro, salvo il caso in cui le circostanze giustifichino il ristabilimento dello stato originale o l'oggetto alienato illegittimamente al proprietario risulti rovinato per evento di forza maggiore. Inoltre, se la restituzione naturale non elimina totalmente il danno, la persona responsabile è tenuta a rimborsare il resto del danno in denaro.« *Pravni leksikon* (*Lessicon giuridico*), 1589 (anche pp. 1180–1181); cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1085.

⁵⁷ »Con essa non si ristabilisce lo stato originale dei beni della vittima prima dell'evento dannoso, bensì lo stato di pari valori in denaro. La vittima non è obbligata ad utilizzare il montante del risarcimento dei danni al fine della restituzione del bene danneggiato. Benché il risarcimento in denaro a norma di legge è una forma secondaria di riparazione del danno, in pratica esso appare frequentemente perché in un grande numero di casi esso risponde meglio agli interessi di ambedue le parti. Il diritto croato applica il principio del risarcimento totale e quindi il tribunale, considerando anche le circostanze createsi dopo la provocazione del danno, determina il montante del risarcimento in denaro necessario per ripristinare il presunto stato materiale della vittima in assenza dell'atto dannoso. Il risarcimento dei danni viene di regola determinato come montante integrale da rimborsare. In alcuni casi esso può comunque essere determinato in forma di rendita in denaro. Regole specifiche sono applicate al risarcimento dei danni in caso di decesso, lesione corporale e salute compromessa, nonché per il risarcimento dei danni materiali nel caso di pregiudizio all'onore e diffamazione.« *Pravni leksikon* (*Lessicon giuridico*), 1589–1590 (anche p. 774); cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1085–1088.

di sua soddisfazione, nonostante la natura ed il risarcimento del danno. Questa forma si adatta in particolare alla riparazione di un danno non materiale.⁵⁸ Per il medesimo evento dannoso si possono combinare, qualora le circostanze del caso lo concedano, tutte e tre le forme di riparazione del danno al fine di attingere all'obiettivo che consiste nell'eliminazione più completa possibile di tutte le conseguenze dell'atto dannoso commesso o dell'omissione. Per il danno dovuto per delitto di un chierico contro il sesto Comandamento compiuto con un minore di meno di diciotto anni⁵⁹ (cfr. can. 1395, § 2), pare giustificato esigere la riparazione del danno mediante risarcimento in denaro⁶⁰ e/o con soddisfazione dell'onere (morale⁶¹ o in denaro⁶²), e per l'alienazione dei beni ecclesiastici senza la debita licenza (cfr. can. 1377) la restituzione naturale o il risarcimento in denaro.

2. Le modalità procedurali per la richiesta di risarcimento del danno

Le modalità di esercizio del diritto alla riparazione dei danni subiti non sono regolati dal can. 128, ma differiscono secondo la natura dell'atto che ha provocato il danno. Per quanto riguarda la richiesta di determinare l'entità, la quantità e la forma di risarcimento del danno, la legislazione canonica prevede più meccanismi processuali, cioè le modalità procedurali: 1. Transazione o riconciliazione e compromesso arbitrale (cfr. cann. 1713–1716); 2. Giudizio contenzioso:

⁵⁸ »Di regola la soddisfazione non elimina la conseguenza dannosa, poiché nel caso di danno non materiale molto spesso ciò non è possibile. Alla vittima viene concessa al titolo di risarcimento dei danni subiti una forma di soddisfazione espressa in denaro o altrimenti«. *Pravni leksikon (Lessicon giuridico)*, 1590 (anche 849–850); cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1099–1106.

⁵⁹ Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, art. 6, § 1, 1°.

⁶⁰ Ad esempio, chi arreca all'altro una lesione corporale o gli compromette la salute (cfr. can. 1397) è tenuto a rimborsargli le spese della cura nonché tutti gli altri oneri inerenti: mancato guadagno per via dell'incapacità di lavoro durante la cura; il mancato guadagno per via dell'incapacità di lavoro totale o parziale; i danni per l'incremento di bisogni; danni materiali per le possibilità danneggiate o ridotte della vittima di avanzamento e sviluppo.

⁶¹ Il tribunale potrà ordinare questa forma di soddisfazione nel caso di lesione del diritto personale. Essa comprende il danno all'onore, alla reputazione, al diritto al nome, all'intimità nella vita privata ecc. (cfr. can. 220). La soddisfazione morale può essere costituita p. es. nella pubblicazione della sentenza, nella pubblicazione della correzione, nel ritiro dell'offesa ecc.

⁶² Ad esempio, per il dolore subito; per il dolore spirituale subito; per l'attività vitale ridotta, per il danno arrecato alla reputazione, all'onore, alla libertà ed al diritto personale, per il decesso della persona vicina, per il timore subito.

ordinario o orale (cfr. cann. 1501–1670); 3. Processo penale (cfr. cann. 1718, § 4; 1729–1731); 4. Ricorso amministrativo al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. PB, art. 123, § 2; LPSA, art. 34, § 2).⁶³ Perché l'obbligo del risarcimento dei danni ingiustamente arrecati per dolo o per colpa è un principio di *diritto naturale* (cfr. can. 128), secondo il can. 199, 1° si tratta di una materia imprescrittibile.

2.1. *Transazione o riconciliazione e compromesso arbitrale (cann. 1713–1716)*

Il diritto canonico deriva, dalla necessità umana e cristiana di evitare il processo, per arrivare ad una composizione pacifica delle controversie come si evince in più disposizioni del Codice vigente (cfr. cann. 1446; 1676; 1695 ecc.). A tal fine, il diritto processuale riconosce due mezzi concreti per risolvere le con-

⁶³ Le modalità procedurali del diritto canonico hanno alcuni parallelismi con il diritto croato. Nel diritto penale processuale croato la vittima può porre la richiesta giuridico-materiale nel cosiddetto *procedimento di adesione* che *aderisce* al processo penale. La ragione è l'economia processuale poiché i fatti giuridicamente rilevanti dell'atto penale e di colpevolezza sono spesso giuridicamente rilevanti per la determinazione della responsabilità di risarcimento del reo. Quindi, se l'imputato viene proclamato colpevole, il tribunale penale avendo già rilevato i fatti, potrà decidere della responsabilità giuridica civile, ed al più solitamente anche del danno conseguente all'atto penale. Con questo si assicura un più rapido risarcimento dei danni alla vittima che non è più costretta ad attendere che la sentenza penale sia passata in giudicato per poter avviare contro il condannato la causa civile. Il mandatario per la presentazione della proposta di realizzazione della richiesta giuridico-materiale è la persona autorizzata a realizzare una tale proposta nel contenzioso. Tutto quanto può essere oggetto di imputazione nel contenzioso civile come l'oggetto della richiesta giuridico-materiale nel processo penale. Il procedimento della corte penale nel caso di presentazione della proposta di realizzazione della richiesta giuridico-materiale è regolato dalle disposizioni del diritto penale e non del diritto processuale. Il tribunale penale può decidere della richiesta materiale, e se non lo fa, proporrà alla vittima di avviare il relativo contenzioso. Cfr. Davor KRAPAC, *Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije (Diritto penale processuale. Libro primo: Gli Istituti)*, Zagreb, ⁵2012, 250–253; Dinka ŠAGO – Marija PLEIĆ, *Adhezijsko rješavanje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku (Soluzione in adesione alla richiesta giuridico-materiale nel processo penale)*, in: *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Raccolta della Facoltà di diritto dell'Università di Fiume)*, 33 (2012.) 2, 967–999. Nel diritto civile delle obbligazioni il compimento di un illecito ha i connotati di delitto civile che crea il rapporto extracontrattuale, rapporto di obbligo al risarcimento del danno arrecato. In questo rapporto l'autore dell'atto appare come autore del danno (debitore del risarcimento), e la vittima appare come creditore che esige di essere risarcito. Per poter realizzare la richiesta di risarcimento la vittima deve trovare nel contenzioso la sussistenza cumulativa di tutti i presupposti per il risarcimento del danno che sono: l'autore del danno, l'atto lesivo da lui commesso, il danno, il nesso causale (nesso causale tra l'atto lesivo ed il danno stesso), la colpevolezza dell'autore del danno ed il suo illecito comportamento. Cfr. Legge sui rapporti obbligatori, art. 1045; 1049–1054; Vilim GORENC ed ALTRI, *Komentar Zakona o obveznim odnosima, (Commento della Legge sui rapporti obbligatori)*, Zagreb, 2014, 1697–1714, 1722–1732.

troversie: la transazione o riconciliazione e il compromesso arbitrale (cfr. cann. 1713–1716). »Nella transazione la soluzione della controversia si effettua direttamente fra le parti mediante un accordo reciproco fra di esse; nel compromesso arbitrale la soluzione è affidata alla decisione di terze persone, estranee alla controversia.«⁶⁴ Si tratta di mezzi processuali che possono essere applicati per evitare controversie, ma solo nel caso di *controversie private* dei fedeli riguardanti il risarcimento del danno.⁶⁵

A norma del can. 1446, § 3 la transazione o il giudizio arbitrale sono ammessi solo nelle controversie che vertano sugli interessi privati delle parti. A integrazione di detta norma il legislatore nel can. 1715 tuttavia mette alcune condizioni. A norma del can. 1715, § 1 sono escluse da transazione o da compromesso arbitrale, sotto pena d'invalidità: 1. le cause e le controversie concernenti il bene pubblico; 2. le stesse cause d'interesse privato, qualora si tratti di soggetti che non hanno la capacità di disporre dei loro beni o diritti. Trattandosi, nel can. 1715, § 2, di beni ecclesiastici temporali a sensi del can. 1257, § 1, il legislatore dice che occorre osservare, ogni volta che la materia lo richiede, le formalità previste dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche (cfr. cann. 1291–1298 e cann. 638, 741 e 1190).⁶⁶

Nel can. 1714 sono stabilite le norme che occorre seguire per la transazione o per il compromesso arbitrale. Ai sensi del can. 1714 tali norme: 1. sono anzitutto quelle scelte liberamente dalle parti; 2. in linea sussidiaria, sono le norme stabilite eventualmente dalla Conferenza Episcopale del territorio, oppure dalla legge civile vigente nel luogo in cui viene stipulata la convenzione. La Conferenza Episcopale Croata non ha emanato alcuna disposizione sul can. 1714. Perciò nella Chiesa in Croazia bisogna applicare le leggi civili⁶⁷, cioè la transazione quale modo per evitare i giudizi. Bisogna applicare le norme della *Legge sui rapporti obbligatori*⁶⁸, e per la trasposizione giudiziale anche le

⁶⁴ Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 306.

⁶⁵ P. es. nel caso di danni arrecati da un illegittimo atto dell'autorità ecclesiastica (cfr. can. 57, § 3) non sono applicabili le disposizioni dei cann. 1713 e 1716 trattandosi di contenzioso tra un fedele e l'autorità pubblica. Comunque, nei sensi del can. 1733, si ammette di ricercare un'equa soluzione mediante la prevenzione del contenzioso o la riconciliazione delle parti.

⁶⁶ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, III, 274; ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 307.

⁶⁷ Cfr. Marko PETRAK, *Lex civilis kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja (cann. 1713–1716) (Lex civilis come il diritto applicabile dei modi per evitare i giudizi (cann. 1713–1716)*, in: *Posebni sudski postupci i postupanja (I processi giudiziari speciali ed i procedimenti)*. Josip Šalković (a cura di), Zagreb, 2010, 151–162.

⁶⁸ Cfr. *Zakon o obveznim odnosima (La legge sui rapporti obbligatori)*, in: *Narodne novine (Gazzetta ufficiale)*, numero 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18.

norme della *Legge sul processo contenzioso*.⁶⁹ Per quanto riguarda la risoluzione arbitrale delle controversie canoniche, gli arbitri dovranno portare avanti il procedimento e rendere il premio applicando *La legge sull'arbitrato*.⁷⁰

Nel caso in cui le parti scelgano il compromesso arbitrale, si dovrebbe applicare il can. 1716 che, richiamandosi alla legge civile, stabilisce una duplice norma relativamente alla conferma ed all'impugnazione delle sentenze arbitrali. «Se la legge civile non riconosce valore alla sentenza arbitrale che non sia confermata dal giudice, perché abbia valore in foro canonico la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica necessita della conferma del giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa» (can. 1716, § 1). Al riguardo di questa disposizione Marko Petrak rileva: «Siccome le leggi processuali croate non prevedono la conferma giudiziale della sentenza, la suddetta disposizione non ha nessun rilievo nel contesto croato». ⁷¹ «Se poi la legge civile ammette l'impugnazione della sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è ammessa in foro canonico avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo grado». (can. 1716, § 2). Il medesimo Autore riporta: «La legge croata sull'arbitrato conosce il ricorso d'annullamento quale unico mezzo giuridico possibile d'impugnazione della sentenza arbitrale. Il ricorso d'annullamento della sentenza è regolato dalla disposizione dell'art. 36 LA nella quale sono indicate in modo esaustivo le ragioni d'annullamento della sentenza». ⁷² Come risulta dal carattere generico del can. 1716, la norma si applica non solo quando nel giudizio arbitrale siano state osservate le norme della legge civile, ma anche quando, ai sensi del can. 1714, siano state seguite le eventuali norme emanate dalla Conferenza Episcopale o anche scelte dalle stesse parti. ⁷³

2.2. Giudizio contenzioso: ordinario o orale (cann. 1501–1670)

Se le controversie sul danno non si possono risolvere tramite i modi per evitare i giudizi o il danno non nasce dal delitto o dall'illegittimità dell'atto che

⁶⁹ Cfr. Zakon o parničnom postupku (La legge sul processo contenzioso), in: *Narodne novine* (Gazzetta ufficiale), numero 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH (Decreto CCRC), 84/08, 96/08 – Odluka USRH (Decreto CCRC), 123/08 – corez., 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14.

⁷⁰ Cfr. Zakon o arbitraži (La legge sull'arbitrato), in: *Narodne novine* (Gazzetta ufficiale), numero 88/01.

⁷¹ Marko PETRAK, *Lex civilis* kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja (cann. 1713–1716) (*Lex civilis* come diritto applicabile dei modi per evitare i giudizi (cann. 1713–1716), 160.

⁷² *Ibidem*, 161.

⁷³ Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Postupci* (I processi), 308.

è emanato dall'autorità competente, contro l'illegittimità del danno arrecato è prevista l'azione, rispettivamente il *giudizio ordinario contenzioso* (cfr. cann. 1501–1655) o il *giudizio orale contenzioso* (cfr. cann. 1656–1670).⁷⁴

L'oggetto e lo scopo del giudizio contenzioso ordinario sono i diritti delle persone fisiche e giuridiche o i fatti giuridici delle medesime persone (cfr. can. 1400, § 1, 1°). Secondo il Codice vigente il giudizio contenzioso ordinario comprende undici titoli, generalmente suddivisi in capitoli.⁷⁵ Dunque, si tratta di modalità procedurali che contengono le disposizioni procedurali del giudizio, osservate nello svolgimento interno del medesimo: dalla presentazione del libello all'esecuzione della sentenza. A causa della dinamica del processo la riparazione del danno non si ha in breve tempo.

La possibilità di applicazione del giudizio contenzioso orale non è esplicitamente esclusa (cfr. cann. 1656–1670), a meno che una parte non chiede il processo contenzioso ordinario (cfr. can. 1656, § 1). Si tratta di un vero giudizio contenzioso che si distingue da quello ordinario per la sua semplificazione, resa possibile dal carattere prevalentemente orale e dalla concentrazione degli atti processuali.⁷⁶

2.3. *Processo penale (cann. 1718, § 4; 1729–1731)*

Nel caso in cui un delitto arreca un danno, si può richiedere la riparazione di tale danno durante lo svolgimento del *processo penale* (cfr. cann. 1717–1731).⁷⁷ Il Codice vigente non confonde mai l'*azione criminale*, tendente all'irrogazione o

⁷⁴ P. es. basta pensare all'*actio ad reparationem damnae* prevista dal can. 1062, § 2 per la rottura della promessa di matrimonio.

⁷⁵ 1. L'introduzione della causa: cann. 1501–1512; 2. La contestazione della lite: cann. 1513–1516; 3. L'istanza della lite: cann. 1517–1525; 4. Le prove: cann. 1526–1586; 5. Le cause incidentali: cann. 1587–1597; 6. La pubblicazione degli atti, la conclusione in causa e la discussione della causa: cann. 1598–1606; 7. I pronunciamenti del giudice: cann. 1607–1618; 8. L'impugnazione della sentenza: cann. 1619–1640; 9. La cosa giudicata e la *restitutio in integrum*: cann. 1641–1648; 10. Le spese giudiziarie e il gratuito patrocinio: can. 1649; 11. L'esecuzione della sentenza: cann. 1650–1655. Per Luigi Chiappetta il giudizio contenzioso ordinario si dimostra sommariamente attraverso le seguenti fasi distinte: 1° La fase introduttoria; 2° La fase istruttoria; 3° La fase dibattimentale; 4° La fase decisoria; 5° La fase esecutiva. Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, III, Francesco Catozzella – Arianna Catta – Claudia Izzi – Luigi Sabbarese (a cura di), Bologna, 2011, 93.

⁷⁶ Cfr. *Ibidem*, 206–216.

⁷⁷ Il processo penale (cann. 1717–1731) contiene tre capitoli: I. L'indagine previa (cfr. cann. 1717–1719); II. Lo svolgimento del processo (cfr. cann. 1720–1728); III. L'azione per la riparazione dei danni (cfr. cann. 1729–1731). Il commento del cann. 1717–1731 vedi: Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 527–580.

alla dichiarazione della pena per un delitto commesso, con *l'azione di indole contenziosa non penale*, finalizzata alla riparazione dei danni inerenti al reato.⁷⁸ A proposito della dinamica del processo penale la richiesta di riparazione del danno si può risolvere in tre momenti: 1. Dopo la considerazione degli atti d'investigazione previa (cfr. can. 1718, § 4); 2. Nella stessa azione contenziosa (cfr. can. 1729, § 1); 3. Dopo l'emanazione della sentenza definitiva del giudizio penale (cfr. can. 1730).

1. *Dopo la considerazione degli atti d'investigazione previa (can. 1718, § 4)*. Qualora dopo lo studio degli atti dell'indagine previa fossero raccolte sufficienti prove che attestino che è stato commesso un delitto (p. es. la confessione dell'autore del danno ed altre prove sicure) si potrebbe accertare se il delitto abbia arrecato un danno reale ad una persona fisica o giuridica, allora, il reo sarebbe tenuto non solo a riparare l'ordine giuridico leso ma anche a risarcire il danno arrecato. Per evitare processi inutili, a norma del can. 1718, § 4, è lecito risolvere la questione del risarcimento dei danni in modo *giusto e onesto* già nella fase dell'indagine previa. Questo esige comunque il consenso delle parti. Una volta ottenuto il consenso delle parti in causa, la soluzione della questione del risarcimento compete all'ordinario, oppure, per sua delibera, all'istruttore nell'indagine previa.⁷⁹ La proposta di soluzione del risarcimento del danno viene di regola dalla parte dell'ordinario, prima della decisione sull'avviamento o meno del processo penale, ossia se il contenzioso dovrà essere risolto con processo *amministrativo* (cfr. can. 1720) o *giudiziale* (cfr. cann. 1721–1728). Non si esclude nemmeno la possibilità che le parti stesse possano proporre all'ordinario il loro accordo. Tale proposta pare molto utile qualora sussista la volontà delle parti di ottenere un compromesso accettabile da ambedue le parti. Una tale soluzione elimina in anticipo gli effetti negativi secondari che sono sempre presenti per effetto degli atteggiamenti contrari delle parti in causa.⁸⁰ La disposizione del can. 1718, § 4 è fondata sul presupposto generale riportato nel can. 1446, § 1: «Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente». In questo senso nei cann. 1713–1716 si parla dei modi per evitare i giudizi.

2. *Nella stessa azione contenziosa (can. 1729, § 1)*. A proposito del danno causato dal delitto, la parte lesa ha una duplice possibilità: a) adire direttamente il tribunale, proponendo in via contenziosa una propria azione (azione prin-

⁷⁸ Cfr. Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 577.

⁷⁹ Cfr. Nikola ŠKALABRIN, *Postupci (I processi)*, 313.

⁸⁰ Cfr. Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 577–578.

cipale); b) intervenire, a norma del can. 1596, come terzo in causa nel processo penale iniziato a opera del promotore di giustizia a carico dell'imputato.⁸¹

Bruno Fabio Pighin porta alcuni esempi del rapporto tra il delitto ed il danno causato come, per esempio, «il delitto di vietata *communicatio in sacris*, di cui al can. 1365, non ha conseguenze dannose, pur rappresentando un potenziale nefasto, in grado di provocare enorme scandalo alla comunità dei fedeli. In altri delitti, invece, il danno è un elemento intrinseco alla loro consumazione; basti pensare agli attacchi contro la vita e la libertà umana, come l'omicidio, la violenza fisica, la mutilazione, la ferita e il sequestro di persona, di cui si tratta al can. 1397. I danni possono estendersi agli aspetti psichici e morali a detrimento di un soggetto, come avviene con l'abuso sessuale di un minore da parte di un chierico, stigmatizzato dal can. 1395, § 2, oppure con la denuncia calunniosa e la diffamazione, ai sensi del can. 1390, il cui § 3 prevede espressamente che *il calunniatore può essere costretto a dare una adeguata soddisfazione*. Se poi il discorso penale si sposta al campo economico, ad esempio, al reato di alienazione di beni ecclesiastici senza debita licenza, contemplato dal can. 1377, è comprensibile che l'operazione delittuosa possa avere risvolti molto negativi su un ente ecclesiastico, che, vedendosi gravemente depauperato nel suo patrimonio stabile, ha tutto il diritto di rivalersi sul reo per riassorbire i valori perduti di indole temporale».⁸² Dagli esempi evocati si evince chiaramente che l'imputato e presunto attore del delitto che ha prodotto il danno ad altre persone fisiche o giuridiche, deve non solo riparare l'ordine giuridico leso, che è l'oggetto del provvedimento penale, ma è tenuto anche a risarcire il danno alla vittima. Antonio Calabrese sostiene che il reo è tenuto a risarcire il danno anche se esistono circostanze attenuanti o circostanze per cui il provvedimento penale non può essere attuato. Il reo può essere esonerato da quest'obbligo soltanto se dinanzi al tribunale potrà provare di non aver commesso il delitto di cui lo si fa responsabile oppure che il suo atto non è un delitto e che come tale esso può essere persino la realizzazione di un suo diritto.⁸³

La parte lesa può decidere di partecipare, a norma del can. 1596, § 1, come terzo nella causa che si svolge con processo penale (cfr. can. 1729, § 1), ma per essere ammesso deve presentare al giudice, prima della conclusione della causa, un libello, in cui brevemente dimostri il proprio diritto d'intervenire (cfr. can. 1729, § 2). Nel libello va dimostrata la legittimità dell'autore dell'iniziativa, cioè il diritto di partecipare nel processo (cfr. can. 1596, § 2), tesa ad avere la

⁸¹ Cfr. Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, III, 287.

⁸² Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 578–579.

⁸³ Cfr. Antonio CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo, 1990, 199–200.

soddisfazione dei danni subiti dai beni patrimoniali o direttamente dalla sua persona o da un soggetto legato ad essa da vincoli giuridici o dalla sua buona fama. L'intervento dà facoltà al soggetto ammesso, fisico o giuridico, di addurre le prove entro un termine assegnato, che deve essere breve e perentorio, se la causa è giunta alla fase probatoria (cfr. can. 1596, § 3).⁸⁴

»La questione dei margini di tempo pare un assillo giustificato del Legislatore, che pone ripetutamente dei limiti precisi alla durata del procedimento, con l'evidente scopo di non trascinare a lungo la vertenza. Ritorna sull'argomento il can. 1729, § 2 che, come abbiamo già visto, circoscrive lo spazio di tempo per l'azione giudiziale unicamente nel primo grado del processo penale, a causa non conclusa, pena la decadenza. L'interpretazione in materia è stretta, in forza della norma espressa in forma di eccezione (cfr. can. 18). Il concetto è ribadito ancora una volta, per fugare ogni possibile insorgenza di dubbio o di pretesa, dal can. 1731, che afferma: *La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non dà alcun diritto alla parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729*«. ⁸⁵

Poiché l'azione per il risarcimento del danno (cfr. can. 1729) è di carattere contenzioso e non di natura penale, si possono creare sfasature nello sviluppo delle due cause, connesse, ma indipendenti. Di conseguenza, si determina una diversificazione della sentenza. Il can. 1729, § 3 ammette l'appello nella causa sui danni, a norma dei cann. 1628-1640, anche quando nel giudizio penale esso non è possibile, come avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione della sentenza, sia della parte pubblica che del reo. Se invece sono interposti entrambi gli appelli, per il processo penale e per quello sui danni, il giudizio deve essere unico per le due cause, ad eccezione della norma del can. 1730, § 1.⁸⁶ Claudio Papale considera: »la *ratio* della norma di cui al can. 1729, § 3 CIC risiede nell'esigenza di evitare un'inutile proliferazione di giudizi, con conseguente aggravio del carico di lavoro per i giudici ecclesiastici e quindi, in ultima analisi, in un'esigenza di speditezza e di economia processuale«. ⁸⁷

3. *Dopo l'emanazione della sentenza definitiva del giudizio penale (can. 1730).* Secondo la disposizione del can. 1730, § 1, al fine di evitare eccessive dilazioni nello svolgimento del processo penale, è consentito al giudice di primo grado differire il giudizio sui danni fino a quando non avrà emanato la sentenza definitiva del giudizio penale. »Al giudice quindi è attribuita la facoltà – e non già

⁸⁴ Cfr. Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 579.

⁸⁵ *Ibidem*, 580.

⁸⁶ Cfr. *Ibidem*.

⁸⁷ Cfr. Claudio PAPALE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, 172.

il dovere – di rinviare la decisione sulla questione dei danni ad un momento successivo all’emanazione della sentenza penale, qualora ritenga che la trattazione contestuale delle due cause, quella penale e quella appunto contenziosa, possa determinare un notevole ritardo nella definizione della prima⁸⁸. Vale a dire, un processo penale che coinvolge il bene pubblico richiede un’azione tempestiva e il completamento tempestivo e ha la precedenza sull’azione per il risarcimento dei danni.

Il giudice che abbia agito a norma del can. 1730, § 1 »dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l’imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l’obbligo di riparare i danni« (can. 1730, § 2). »Il giudice, quindi, è obbligato a procedere *ut supra* anche quando la sentenza penale abbia mandato assolto l’imputato, purché però la relativa motivazione sia tale da non escludere che l’imputato sia tenuto al risarcimento del danno: se infatti non sussistono nella fattispecie concreta i presupposti giuridico-fattuali perché l’accusato possa in qualche modo essere costretto a riparare i danni patiti dalla parte lesa, è evidente che non vi è motivo alcuno perché il giudice debba ottemperare a quanto prescritto nel can. 1730, § 2 CIC⁸⁹.

2.4. Ricorso amministrativo al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (PB, art. 123, § 2; LPSA, art 34, § 2)

Nel caso in cui un atto amministrativo illegittimo abbia procurato un danno (ingiusto), la giustizia deve ricercare il risarcimento del danno.⁹⁰ In tal caso il danneggiato ha diritto alla domanda di riparazione del danno arrecato da un atto illegittimo (cfr. cann. 57, § 3; 128; 1732–1739⁹¹). A proposito della con-

⁸⁸ Cfr. *Ibidem*, 173.

⁸⁹ *Ibidem*, 176.

⁹⁰ »Nella prassi della Chiesa i ricorsi amministrativi siano il caso più frequente per l’applicazione del c. 128, in particolare riguardo alle spese giudiziali e alle spese per gli avvocati.« Ulrich RHODE, *Norme generali II*, 96.

⁹¹ Prima di presentare ricorso contro i singoli decreti amministrativi (e della richiesta di risarcimento dei danni arrecati con atti illegittimi) si può e si deve, a norma del can. 1733, § 1, ricercare un’equa soluzione, forse con l’ausilio di persone di prestigio quali mediatori e uditori al fine di prevenire il contenzioso o riconciliare le parti. A norma del can. 1733, § 2, nella ricerca di un’equa soluzione un valido aiuto può essere fornito anche da un ufficio o consiglio costituito stabilmente in ciascuna diocesi, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, assicurando in tal modo una sostanziale uniformità su tutto il territorio. La Conferenza Episcopale Croata non ha emanato una tale disposizione ai sensi del can. 1733, § 2. In ogni modo la costituzione di un tale ufficio o un consiglio compete in ogni caso al vescovo diocesano. Così, ad esempio, il Cardinale

troveria tra il fedele e la pubblica potestà, il vigente sistema amministrativo della Chiesa dà al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica una speciale competenza. A norma dell' art. 123, § 1 della Costituzione apostolica sulla Curia romana *Pastor bonus* il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è competente a risolvere «i ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta⁹² giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere», a norma dell'art 123, § 2 «in questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo». Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in questi casi procede secondo la sua legge propria, *Lex propria* promulgato con la Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *Antiqua ordinatione*, del 21 giugno 2008, sulla riparazione dei danni si parla negli art. 101–103 LPSA.⁹³

Il principio *nemo iudex sine actore* (cfr. can. 1501), vige anche in questa materia, sicché occorre la richiesta esplicita della riparazione dei danni, altrimenti il giudice dovrà limitarsi al giudizio sulla legittimità dell'atto (cfr. LPSA, art. 34, § 2; 73, § 1, 3°). La domanda deve essere chiaramente indicata e sufficientemente motivata. L'azione per la riparazione del danno si esercita al momento della presentazione del ricorso (cfr. LPSA, art. 73, § 1, 3°), ma la LPSA ammette anche che venga presentata in un secondo momento, «fino al momento della deliberazione orale sommaria» (cfr. LPSA, art. 101), cioè nel momento della concordanza del *dubium* (cfr. LPSA, art. 85, § 1). In ogni caso, la domanda dovrà essere presentata per iscritto (cfr. LPSA, art. 73, § 1, 6°). La produzione continua del danno è una causa che legittima la petizione della sospensione dell'atto im-

Josip Božanić, Arcivescovo di Zagreb e Metropolita, Moderatore dei Tribunali Interdiocesani a Zagreb, dopo aver ottenuto il consenso dei Vescovi della Provincia Ecclesiastica di Zagreb, ha emanato in data 2 gennaio 2018 il decreto di costituzione dell'Ufficio per i provvedimenti amministrativi inerenti allo stato clericale presso il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza a Zagreb. Una delle competenze dell'Ufficio è anche «la ricerca di un'equa soluzione per il chierico che si ritiene onerato del decreto (servizio per la conciliazione nei sensi del can. 1733, § 2)». Odluka o uspostavi Ureda za upravna postupanja vezana uz klerički stalež (Decreto di costituzione dell'Ufficio per i provvedimenti amministrativi inerenti allo stato clericale) (2 gennaio 2018), numero: 14/2018-MS, in: *Arhiv Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu* (Archivio del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza a Zagreb), 29/2018.

⁹² A norma della legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 2008, il termine di trenta giorni utili è modificato in sessanta giorni utili. Cfr. LPSA, art. 34, § 2.

⁹³ Il commento degli articoli vedi: Eduardo BAURA, *Commenti agli artt. 101 a 122 della Lex propria della Segnatura Apostolica*, 1–3.

pugnato, che si può presentare in qualsiasi momento del processo (cfr. LPSA, 95, § 1). È legittimato a porre l'azione della riparazione, naturalmente, lo stesso ricorrente (cfr. PB, art. 123, § 3), ma non sembra che ci siano ostacoli per ammettere anche la legittimazione di altri interessati intervenienti nel processo (cfr. LPSA, art. 79, § 2).⁹⁴

»L'autorità s'incontra e risponde nella misura in cui dalle sue decisioni sono derivati gli asseriti danni« (LPSA, art. 102). Si intende per danno qualsiasi lesione di un diritto causata da un'azione umana ingiusta (colposa o dolosa). L'art. 102 tratta della responsabilità dell'autorità. Trattandosi di atti amministrativi, il responsabile sarà l'ufficio, anziché la persona fisica, salva l'azione regressiva ex analogia con il can. 1281, § 3. L'autorità responsabile della Pubblica Amministrazione sarà quella che emanò il primo atto, anziché il Dicastero che lo confermò.⁹⁵

»Al fine di evitare troppi ritardi, il prefetto o il collegio può differire la questione dei danni fino a quando il Supremo tribunale abbia emesso la sentenza definitiva sulla illegittimità« (LPSA, art. 103). La norma raccoglie lo stesso principio contenuto nel can. 1730, § 1. Tale trattamento del Prefetto o del Collegio può essere opportuno specie se la domanda sull'illegittimità dell'atto non appare ben fondata. »In ogni caso, questa decisione del Prefetto o del Collegio è inoppugnabile in quanto non ha la forza di sentenza definitiva e non impedisce l'ulteriore trattazione (cfr. cann. 1629, 4^o; 1618)«. ⁹⁶

Considerazioni conclusive

In base all'analisi svolta, bisogna infine rilevare che tra gli istituti di responsabilità giuridica nel diritto canonico sono da evidenziare: il danno, la responsabilità per il danno arrecato e l'obbligo di risarcimento dei danni (cfr. can. 128). La responsabilità comporta il dovere (di giustizia) di riparare l'ingiusto danno arrecato, cioè il dovere di ristabilire la giustizia. Nel can. 128 il principio dell'obbligo di risarcimento dei danni è formulato generalmente e comprende sia gli atti giuridici illegittimi posti per inganno, ovvero deliberatamente e consapevolmente, oppure per negligenza, per trascuratezza della dovuta cautela

⁹⁴ Cfr. Eduardo BAURA, Commenti agli artt. 101 a 122 della Lex propria della Segnatura Apostolica, 1–2; AUTORI VARI, Norme procedurali canoniche commentate, a cura di Massimo DEL POZZO – Joaquín LLOBELL – Jesús MIÑAMBRES, Roma, 2013, 110–137.

⁹⁵ Cfr. Eduardo BAURA, Commenti agli artt. 101 a 122 della Lex propria della Segnatura Apostolica, 2–3.

⁹⁶ Cfr. *Ibidem*, 3.

e saggezza. Per la determinazione ed il risarcimento dei danni la legislazione canonica prevede più meccanismi processuali: transazione o riconciliazione e compromesso arbitrale (cfr. cann. 1713–1716); giudizio contenzioso: ordinario o orale (cfr. cann. 1501–1670); processo penale (cfr. cann. 1718, § 4; 1729–1731); ricorso amministrativo al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. PB, art. 123, § 2; LPSA, art 34, § 2).

L'adozione del principio dell'obbligo di risarcimento dei danni e dei vari meccanismi processuali per la determinazione dei danni mette in evidenza il sufficiente livello di cura che il legislatore ecclesiastico dedica nel vigente Codice all'obbligo di risarcimento dei danni arrecati ingiustamente, ovvero all'obbligo di ristabilire l'equità. Nel Codice non troviamo comunque disposizioni precise relative per esempio ai rapporti contrattuali, alla tipologia dei danni, al valore, l'estensione e la forma della riparazione del danno. In questo gli ordinamenti civili sono andati molto più avanti. Riscontriamo un vuoto giuridico a riguardo della prevenzione del danno, ovvero nella presentazione della *domanda per omissione* ovvero della *domanda per l'eliminazione di un rischio di danni*⁹⁷ (eliminazione della fonte di rischio di danni sensibili per il fedele o per la comunità di fedeli). Pare facile immaginare il caso in cui qualcuno con un suo atto (ad es. esponendo una fotografia) lede un diritto personale altrui. Sussiste nel caso il diritto di esigere dalla persona lesa di eliminare la fonte del rischio di notevoli danni sia per la medesima che per un determinato numero di persone, anche se si tratta di un'attività di utilità pubblica svolta con il consenso dell'ente ecclesiastico competente. Sussiste anche il diritto di esigere dal tribunale o da altro ente competente di ordinare la cessazione dell'atto con cui si lede il diritto personale del soggetto leso, diritto che potrebbe basarsi sul can. 128 interpretando in estenso l'espressione »con qualsiasi altro atto«.

In conclusione bisogna rilevare che possiamo senz'altro comparare le disposizioni del diritto canonico sull'obbligo di risarcimento dei danni e le disposizioni del diritto croato, ma non possiamo comunque ritenerle complementari avendo in mente il fatto che la natura e la missione della Chiesa differisce sensibilmente rispetto all'ordinamento statale che in questo campo risulta più sviluppato e preciso prescrivendo delle responsabilità sulle quali il legislatore ecclesiastico tace (p. es. la responsabilità per i danni arrecati da oggetti pericolosi o attività pericolosa, la responsabilità per le conseguenze causate da un prodotto difettoso, come anche i casi di responsabilità particolari: responsabilità dell'organizzatore di spettacoli, responsabilità per il mancato pronto

⁹⁷ P. es. vedi: La legge sui rapporti obbligatori, art. 1047.

soccorso). La legislazione canonica sembra essere centrata più sull'obbligo di riparare il danno che sull'esercizio concreto del corrispettivo »diritto ad essere risarciti« dei danni, ovvero sulle condizioni e il contenuto dell'obbligo, sulle modalità di riparazione, sui criteri per stabilire l'ammontare del risarcimento. In ogni caso la legislazione canonica nel concetto canonistico di danno e di riparazione si riferisce alla dimensione privata e pubblica, il *bonum Ecclesiae* e il *bonum* individuale, la cui *suprema lex* è la *salus animarum* (cfr. can 1752).

Sažetak

NADOKNADA ŠTETE U KANONSKOM PRAVU: NAČELO I MODALITETI POSTUPANJA

Josip ŠALKOVIĆ

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p. p. 432, 10001 Zagreb
josip.salkovic@gmail.com

Autor tumači pravni pojam nadoknade štete u kanonskom uređenju. Pravni pojam nadoknade štete ogleda se u ostvarivanju pravednosti koju kanonsko uređenje slijedi. Taj pojam poprima precizne konotacije ponajprije s obzirom na vidove odgovornosti koje vjernike uvode u međusubjektivne odnose. Obveza nadoknada štete nepravedno učinjene namjerno ili iz nemara načelo je naravnog prava, koje ima potvrdu u svim civilnim zakonodavstvima. U hrvatskome pravnom uređenju potvrda načela nalazi se u Zakonu o obveznim odnosima (usp. čl. 1045, st. 1). Načelo obveze nadoknade štete u važećem Zakoniku kanonskoga prava određeno je u kan. 128: »Tko god drugome nezakonito nanese štetu pravnim činom, dapače i svakim drugim činom učinjenim namjerno ili iz nemarnosti, obvezan je nadoknaditi štetu.« Opće načelo obveze nadoknade štete potvrđeno je u više kanona važećeg Zakonika (npr. kann. 57, § 3; 982; 1062; 1281, § 1; 1289; 1347; 1389, § 2; 1457, §§ 1–2; 1515; 1521; 1649, § 1, 4^o; 1729, § 1 itd.). Za utvrđivanje nepravedno nanese štete kanonsko pravo predviđa više mehanizama za ostvarivanje prava na nadoknadu štete, odnosno različite modalitete postupanja: nagodbu ili pomirenje ili pak suđenje izbranih sudaca (usp. kann. 1713–1716); parnično suđenje: redoviti ili usmeni postupak (usp. kann. 1501–1670); kazneni postupak (usp. kann. 1718, § 4; 1729–1731); upravni utok na Vrhovni sud Apostolske signature (usp. PB, čl. 123, § 2; LPSA, čl. 34, § 2).

Ključne riječi: Zakonik kanonskog prava, pravna odgovornost, kanonski pojam nadoknade štete, načelo obveze nadoknade štete, procesni modaliteti nadoknade štete.